
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Garanzia impropria: non opera lo spostamento di competenza ex art. 32 c.p.c.

Lo spostamento di competenza, ex art. 32 c.p.c., opera solo nei casi di cause con garanzia propria.

Ricorre l'ipotesi di garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale ovvero in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto; ricorre l'ipotesi di garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande.

Tribunale di Trento, sentenza del 17.6.2014

...omissis...

Venendo alla domanda proposta da xxx nei confronti della xxx perché questa sia dichiarata tenuta a manlevare la xxxx da ogni pretesa dell'attrice, si osserva che tale domanda si qualifica come domanda di garanzia impropria, per la quale non opera lo spostamento di competenza previsto dall'art. 32 c.p.c. solo per le cause di garanzia propria (cfr. CASS. 19050/2003: Ricorre ipotesi di garanzia impropria (che si configura quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale ovvero in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto), e non già propria (che si ha quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande), qualora il vettore, chiamato a rispondere dei danni da perdita o avaria delle cose trasportate in base al contratto di trasporto, a sua volta chieda al subvettore di rivalerlo in base al contratto di subtrasporto, trattandosi di rapporti diversi tra i quali non sussiste alcuna relazione che giustifichi la trattazione unitaria delle cause.).

Né l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla xxxx può dirsi superata a seguito della proposizione, ad opera della stessa terza chiamata, di una domanda di pagamento, come riconvenzionale nei confronti della propria chiamante, atteso che, in osservanza degli insegnamenti della Suprema Corte sul punto (v. Ordinanza n. 7674 del 13/04/2005), la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto che abbia sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio non comporta rinuncia all'eccezione stessa, dovendosi ritenere che, in deroga xxxx alla competenza territoriale propria della riconvenzionale, egli manifesta la volontà di far decidere quest'ultima, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, inclusa la riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che si estende anche alla domanda riconvenzionale.

Resta quindi fuori dalla cognizione di questo tribunale, appartenendo a quella del tribunale territorialmente competente di Foggia, dove ha sede la terza chiamata, o di Tram (nel cui circondario si trova Barletta), dove si sarebbe avuto il perfezionamento del contratto tra la convenuta e la terza chiamata, la domanda di garanzia svolta da xxxx. nei confronti di San Domenico s.r.l. e conseguentemente non vi è luogo a provvedere in questo stesso giudizio sull'ulteriore domanda di garanzia svolta dalla xxxx nei confronti della propria assicuratrice xxxx

In tali termini si emette sentenza.

L'attrice vince le spese nei confronti della convenuta, spese che vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, nel cui vigore è stata portata a compimento l'attività difensiva, con riferimento al valore del credito per cui è emessa condanna, ed inoltre la stessa convenuta deve rifondere le spese del giudizio in favore della terza chiamata xxx., atteso l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza, ed altresì nei confronti della xxxx Assicurazioni, la cui chiamata in giudizio da parte della xxxx è stata determinata dalla domanda proposta dalla xxxx (arg. ex CASS. 23552/2011).

p.q.m.

Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da xxx. nei confronti delle altre parti in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione

Condanna xxx. a pagare a xxxx la somma di Euro 30.534,10 con interessi legali dalla domanda;

dichiara l'incompetenza per territorio di questo tribunale sulla domanda proposta da xxx. nei confronti di xxx per essere alternativamente competenti per territorio su tale domanda, e su quella della xxxxl. nei confronti della xxxx in via riconvenzionale, il Tribunale di Foggia o il Tribunale di Trani, così come sulla domanda di garanzia proposta da xxx nei confronti di xxxxx
Condanna xxxxx. a rifondere le spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate in Euro 500,00 per esborsi ed Euro 7.500,00 quale compenso per la difesa, nei confronti di xxxxx liquidate in Euro 10,28 per esborsi ed Euro 7.500,00 per compenso della difesa e nei confronti di xxxx xxxxx liquidate in Euro 7.254,00 quale compenso per la difesa, con rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Trento, il 16 giugno 2014.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2014.